PROVINCIA DI MANTOVA

ACCORDO SUI
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
NELL'AMBITO DEL CCDI 2018 – 2020

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori con parere n. 16/2021 nonché dell'autorizzazione alla Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'Accordo decentrato integrativo siglato in dato 23/08/2021, espresso con Decreto presidenziale n. 108 del 21/09/2021.

In data 27/09/2021 presso la sede della Provincia di Mantova e anche con modalità telematiche

tra

la delegazione di parte pubblica

Presidente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____

e

la delegazione sindacale:

OO.SS. CISL – FP _____

OO.SS. CGIL – FP _____

OO.SS. UIL - FPL _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

Le parti, preso atto,

- del CCNL Funzioni locali 21/5/2018
- del CCDI sottoscritto in data 11/12/2018 per il triennio 2018-2020;
- dell'accordo annuale 2019, sottoscritto in data 3/12/2019;
- dell'accordo annuale 2020, sottoscritto in data 17/11/2020;
- della determinazione dirigenziale n. 308 del 09/04/2021 di costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile;
- del decreto presidenziale n. 64 del 27/05/2021 di definizione delle risorse decentrate di parte variabile e di definizione delle direttive presidenziali per la conduzione delle trattative negoziali per l'anno 2021;
- che a causa dell'emergenza sanitaria l'Aran ha rinviato il rinnovo delle RSU al 2022, pertanto sono prorogate le attuali rappresentanze sindacali interne.

stabiliscono quanto segue:

Art. 1 – Quantificazione delle risorse

1. Per l'anno 2021, la costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata con Determinazione n. . 308 del 09/04/2021 e con decreto presidenziale n. 64 del 27/05/2021.
2. Preso atto degli atti di programmazione e degli obiettivi assegnati alla struttura, le parti concordano sull'integrazione delle risorse variabili ai sensi del disposto di cui all'art. 67, comma 4, CCNL 21/5/2018 nella misura massima dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a **Euro 78.235,03**, sussistendo nel bilancio dell'ente, la relativa capacità di spesa.
3. Per l'esercizio 2021, prendono atto, altresì, delle risorse variabili stanziate con il decreto presidenziale sopra ciato, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett.b) del CCNL 21/5/2018, nella misura di **Euro 30.000,00** per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance 2021-2023, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.
4. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate annualmente costituito ai sensi del CCNL, potrà essere modificato a seguito di verifiche a consuntivo delle effettive risorse disponibili (es. economie a/p, risparmi da sponsorizzazioni/convenzioni) o nel caso di sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.
5. Come previsto dall'art. 68, comma 1, del CCNL 21/5/2018, le eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, (parte stabile) vengono destinate ad incremento della performance individuale nel medesimo anno.

Art. 2
Stanziamento risorse per progressioni economiche orizzontali
di cui all'art. 8 CCDI 2018-2020

1. Per l'annualità 2021 vengono destinati euro **35.000,00** a finanziamento di ulteriori progressioni economiche orizzontali, fermo restando il rispetto del limite di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 CCDI 2018-2020, con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2021, con

disponibilità alla revisione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, nel rispetto dei criteri sin qui adottati e della lettera e della ratio delle norme vigenti in materia.

Art. 3 Utilizzo risparmio lavoro straordinario e buoni pasto
(art. 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Le parti concordano di destinare i risparmi derivanti dagli straordinari e dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a finanziamento degli obiettivi di performance previsti nel PEG 2021-2023.

Art. 4 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza

1. Il presente accordo avrà vigenza per la parte economica per l'annualità 2021, fatto salvo deroghe esplicite per singoli istituti contenute nel presente accordo.
2. Per la parte normativa sono confermati i criteri definiti nel CCDI 2018-2020, come modificato e integrato dai successivi accordi annuali 2019 e 2020.
2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Mantova, 27/09/2021

Per la delegazione di parte pubblica:

Presidente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____
Componente _____

Per la delegazione sindacale:

OO.SS. CISL – FP _____

OO.SS. CGIL – FP _____

OO.SS. UIL - FPL _____

R.S.U. Aziendale – _____

PROVINCIA DI MANTOVA

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____

R.S.U. Aziendale – _____